

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Raoul Ghisletta e Gina La Mantia per la modifica dell'art. 54 della Legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria)

del 25 gennaio 2021


Con la presente iniziativa parlamentare elaborata si chiede di adeguare le condizioni di accesso al libero esercizio per naturopati e terapisti complementari, consentendolo anche a chi dispone di un diploma cantonale e anche a chi consegue un certificato settoriale rilasciato da scuole private accreditate o dalle due Organizzazioni del mondo del lavoro.

La richiesta di disporre del diploma federale (inderogabile dal 01.09.2018 dopo la modifica della Legge sanitaria cantonale) per accedere al libero esercizio in Ticino da parte di naturopati e terapisti complementari risulta:

- 1) oggettivamente sproporzionata rispetto alle esigenze del diploma federale, che è un esame professionale superiore;
- 2) poco praticabile a causa delle difficoltà delle organizzazioni nazionali ad organizzare corsi e materiali in italiano per consentire ai diplomati cantonali in Ticino di sostenere l'esame professionale superiore federale.

Si chiede pertanto la modifica della specifica norma in vigore dal 1.9.18 nell'art. 54 della Legge sanitaria, aggiungendovi che possono operare in Ticino sotto la propria responsabilità professionale anche i naturopati e terapisti complementari con diploma cantonale (rilasciato dai Centri professionali sociosanitari cantonali) o con il certificato settoriale (rilasciato sia da una scuola privata accreditata, sia dall'Organizzazione del mondo del Lavoro della medicina alternativa, sia dall'Organizzazione del mondo del Lavoro dei terapisti complementari). Il rilascio del certificato settoriale presuppone l'acquisizione del Tronco Comune (medicina accademica e di base), la formazione in un metodo (nel caso della terapia complementare, ad es. l'Ayurveda) e il praticantato: vedi schema sotto: *Struttura della formazione e dell'esame dell'Organizzazione del mondo del Lavoro dei Terapisti Complementari*.

Struttura della formazione e dell'esame OmL TC



Modifica proposta: art. 54 cpv. 1 lett. b)

Operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale
a) definizioni⁸⁸⁾

Articolo 54

1 Sono considerati operatori sanitari abilitati a esercitare sotto la propria responsabilità professionale, a titolo indipendente o dipendente, e possono quindi ottenere il libero esercizio secondo questa legge le persone qualificate nelle professioni di:

- a) medico, medico dentista, medico veterinario, farmacista, chiropratico, osteopata, psicologo attivo in ambito sanitario, psicoterapeuta;
- b) levatrice, infermiere, fisioterapista, logopedista, psicomotricista, ergoterapista, dietista, odontotecnico, droghiere, optometrista, ottico, podologo, estetista, massaggiatore medicale, arteterapeuta, fisioterapista per animali, naturopata con diploma federale o con diploma cantonale o con certificato settoriale, terapeuta complementare con diploma federale o con diploma cantonale o con certificato settoriale, igienista dentale, audioprotesista.

2 Il Consiglio di Stato può completare l'elenco di cui al cpv. 1 con ulteriori professioni laddove ciò appaia giustificato in virtù dei relativi percorsi formativi e quadri professionali.

Raoul Ghisletta e Gina La Mantia